

TABELLA 2				
RISORSE A VALERE SU		CAP. 496	CAP. 493	TOTALI
Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato	Totale Finanziato	
Abruzzo	2,49%	149.400 €	224.100 €	373.500 €
Basilicata	1,25%	75.000 €	112.500 €	187.500 €
Calabria	4,18%	250.800 €	376.200 €	627.000 €
Campania	10,15%	609.000 €	913.500 €	1.522.500 €
Emilia Romagna	7,20%	432.000 €	648.000 €	1.080.000 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	133.800 €	200.700 €	334.500 €
Lazio	8,75%	525.000 €	787.500 €	1.312.500 €
Liguria	3,07%	184.200 €	276.300 €	460.500 €
Lombardia	14,39%	863.400 €	1.295.100 €	2.158.500 €
Marche	2,69%	161.400 €	242.100 €	403.500 €
Molise	0,81%	48.600 €	72.900 €	121.500 €
Piemonte	7,30%	438.000 €	657.000 €	1.095.000 €
Puglia	7,10%	426.000 €	639.000 €	1.065.000 €
Sardegna	3,01%	180.600 €	270.900 €	451.500 €
Sicilia	9,35%	561.000 €	841.500 €	1.402.500 €
Toscana	6,67%	400.200 €	600.300 €	1.000.500 €
Umbria	1,67%	100.200 €	150.300 €	250.500 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400 €	26.100 €	43.500 €
Veneto	7,40%	444.000 €	666.000 €	1.110.000 €
Totale	100%	6.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00

(1) Tab 2 Decreto interministeriale 22 ottobre 2021

23A07064

DECRETO 23 novembre 2023.

Ripartizione delle risorse ex art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Annualità 2023.

**IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;



Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661 e seguenti;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022»;

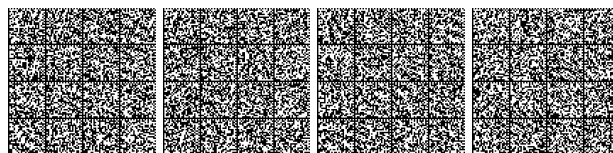
Vista la pec inviata dal parte del Dipartimento per le pari opportunità al Coordinamento regionale in data 11 luglio 2023 con la quale si richiedeva alle regioni di segnalare eventuali variazioni rispetto al numero di Centri per uomini autori di violenza (CUAV) già comunicato Commissione politiche sociali in data 13 settembre 2022 al Dipartimento per le pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicem-



bre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione.

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412 che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 662, della citata legge n. 234 del 2021 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per le finalità ivi previste;

Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2023 ai sensi dei citati art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e sulla base della procedura prevista nella citata legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come individuate secondo la Tabella, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 1.000.000,00, gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 9 novembre 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 13 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziare per l'anno 2023, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ai sensi dell'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri per uomini autori di violenza

1. Le risorse stanziare dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pari a 1.000.000,00 sono ripartite tra le regioni e sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2023 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dalle regioni, e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nella Tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it

2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica nella quale si illustrano le attività destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format che sarà fornito dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.



Art. 4.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

4. Le regioni presentano, entro il 30 settembre 2024, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto.

5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2026, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2025, ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 4 della citata Intesa 14 settembre 2022, siano erogate a favore delle persone interessate

senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.

Art. 5.

Revisione dell'Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza

1. 1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine entro il 31 dicembre 2023 le attività già in corso relative alle parziali modifiche dell'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, affinché la stessa Intesa, come modificata, possa essere posta alla base del presente provvedimento di riparto.

Art. 6.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2023

Il Ministro: ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3233



ALLEGATO

Tabella 1					
REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2023	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CUAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CUAV E POPOLAZIONE	TOTALE RISORSE REGIONE
Abruzzo	1.269.860	10.989,63 €	2	10.526 €	21.516 €
Basilicata	536.659	4.644,36 €	2	10.526 €	15.171 €
Calabria	1.841.300	15.934,98 €	2	10.526 €	26.461 €
Campania	5.592.175	48.395,81 €	1	5.263 €	53.659 €
Emilia Romagna	4.426.929	38.311,54 €	14	73.684 €	111.996 €
Friuli Venezia Giulia	1.192.191	10.317,46 €	3	15.789 €	26.107 €
Lazio	5.707.112	49.390,50 €	4	21.053 €	70.443 €
Liguria	1.502.624	13.004,01 €	8	42.105 €	55.109 €
Lombardia	9.950.742	86.115,73 €	10	52.632 €	138.747 €
Marche	1.480.839	12.815,48 €	5	26.316 €	39.131 €
Molise	289.840	2.508,33 €	1	5.263 €	7.771 €
Piemonte	4.240.736	36.700,19 €	18	94.737 €	131.437 €
Puglia	3.900.852	33.758,76 €	6	31.579 €	65.338 €
Sardegna	1.575.028	13.630,61 €	3	15.789 €	29.420 €
Sicilia	4.802.016	41.557,62 €	2	10.526 €	52.084 €
Toscana	3.651.152	31.597,81 €	5	26.316 €	57.914 €
Umbria	854.137	7.391,87 €	1	5.263 €	12.655 €
Valle d'Aosta	122.955	1.064,08 €	1	5.263 €	6.327 €
Veneto	4.838.253	41.871,22 €	7	36.842 €	78.713 €
TOTALI	57.775.400	500.000,00 €	95	500.000,00 €	1.000.000,00 €

23A07063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rivastigmina Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 744/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-

luppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, com-

